



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
SESTA SESTA CIVILE  
R.G. P.U. 28- 2024

<b>SENTENZA</b>	
N°	127/2024
Fasc. N°	
Cron. N°	16.18/2024
Reg. N°	

composto dai Magistrati

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente rel.
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto la domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCI n. R.G: 28/2024 promosso da [REDACTED], residente in [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

**- debitore istante in proprio-**

\* \* \*

**Letto** il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da [REDACTED] con l'assistenza legale dell'avv. [REDACTED] nonché con l'ausilio della dott. [REDACTED] nominata

professionista incaricati di svolgere le funzioni di OCC;

**esaminati** il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;

**ascoltato** il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che la debitrice ha la residenza in Torino;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- la debitrice non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
- al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 249.713,55, e la consistenza dell'attivo che può essere distribuito tra i creditori, costituito dalla somma di euro 50.000,00, donata alla ricorrente dal marito, sig. [REDACTED] anteriormente alla presentazione del presente ricorso;

**ritenuto**, pertanto,

- che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, risultando in questa fase del tutto irrilevanti le previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
- che nel caso di specie, le spese per il sostentamento della sig.ra [REDACTED] e del proprio nucleo familiare, quantificate in euro 1.500/2.000, vengono interamente sostenute dal marito ovvero dai genitori con cui la ricorrente stabilmente vive;
- che non risulti necessario definire la quota di reddito che la ricorrente potrà trattenere atteso che la sig.ra [REDACTED] non dispone di alcuna utilità economica periodica, né di beni mobili o immobili, per far fronte ai debiti e che l'importo di euro 50.000,00 messo a disposizione per il soddisfacimento del ceto creditorio rappresenta l'unica utilità da liquidare;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

**P. Q. M.**

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]  
[REDACTED], residente in [REDACTED]  
[REDACTED]

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Vittoria Nosengo;

**nomina** Liquidatore La dott.ssa GIULIA BISANTI;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

**ordina** qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

**dispone** a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.  
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024

Il Presidente est.  
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE FALLIMENTI  
PERVENUTO IL  
05 MAR 2024

Tribunale Ordinario di Torino  
Sezione Fallimenti - VI Civile  
Depositato in Cancelleria  
Torino, 06 MAR 2024  
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Marina [firma]  
